

Raccolta scritte private non autenticate n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI.  
PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Pisticci presso la sede dell'Avvocatura Comunale sita in Piazza Dei Caduti sn sono presenti :

il Comune di Pisticci in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nel proseguo denominato Cliente;

E

l'Avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ ( di seguito denominato legale), con studio in \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. \_\_\_\_\_, massimale \_\_\_\_\_ con l'Istituto Assicurativo \_\_\_\_\_;

- Visto il Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale, artt. 10 e 11, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 260/2013;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 65/15 con cui è stato approvato lo schema del presente disciplinare;
- Visto il D.M. n. 55/2014 e smi che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso;
- Visto il preventivo presentato dal professionista, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. Del d.lgs n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario/ stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) il Comune di Pisticci ha necessità di conferire l'incarico di patrocinio legale nella controversia contro \_\_\_\_\_ avente ad oggetto \_\_\_\_\_ per il valore di Euro \_\_\_\_\_;
- 2) L'incarico ha per oggetto: \_\_\_\_\_
- 3) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e smi. In particolare la misura del compenso dovrà essere previamente resa nota al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell' opera, che dovrà essere comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Ai fini della liquidazione del compenso, verranno prese a riferimento le tabelle professionali approvate con Decreto del Ministero della Giustizia 10/03/2014 n. 55, pubblicate in G.U. in data 02.04.2014, relative alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice. In particolare, per scaglione di riferimento, si utilizzerà l'indice parametrico del valore medio di liquidazione detratto di un massimo del 50% e di un minimo inderogabile del 20%. Ai fini dell'applicazione delle percentuali di riduzione sopra riportate, sarà determinante l'applicazione dei criteri riportati all'art. 4 comma 1, primo periodo, del richiamato D.M. In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione (Cass. Civ., sez. n, sentenza n. 16581/2012).

- 4) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
- 5) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, nella determinazione del compenso si applica lo scaglione di riferimento individuato in quello compreso tra €26.001,00 ed € 52.000,00 con diminuzione del 20%.
- 6) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo allegato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 3 del presente disciplinare.
- 7) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma in acconto pari al 10% dell'importo pattuito, che sarà scomputata all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.
- 8) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.  
L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.  
Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 9) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.
- 10) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cc. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- 11) Al legale **non è data facoltà** di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo

impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

- 12) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
- 13) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 14) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 15) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per la registrazione presso l'ente.

PER IL COMUNE DI PISTICCI

IL PROFESSIONISTA